*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 104° — Numero 127

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 14 maggio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## 1963



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 645.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e Commercio sono aggiunti quelli di « Economia e finanza delle imprese di assicurazione » e di « Storia delle dottrine economiche ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: « Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna ».

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di « Genetica medica » di « Clinica delle malattie infettive » e di « Fisica nucleare applicata alla medicina ».

Art. 51. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in Matematica;
in Fisica;
in Chimica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche;
in Scienze geologiche.

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Oceanografia » e di « Idrobiologia e pescicoltura ».

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di « Oceanografia » e di « Idrobiologia e pescicoltura ».

Dopo l'art. 58 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze geologiche.

Art. 59. — La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche è di quattro anni.

Titolo di ammissione sono il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica. Sono, inoltre, ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
13) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica;
15) Giacimenti minerari;
16) Sedimentologia;
17) Micropaleontologia;
18) Geologia regionale, con esercitazioni;
19) Rilevamento geologico, con esercitazioni di campagna.

Gli insegnamenti di Botanica e di Zoologia debbono avere indirizzo biografico.

L'insegnamento di « Analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « Analisi algebrica » per il primo anno ed « Analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare il Laboratorio di geologia (o di mineralogia) per due anni e per un anno quello di mineralogia (o di geologia).

L'ordine delle frequenze è il seguente: Chimica generale ed inorganica prima di Mineralogia; Analisi ma-

tematica (algebrica e infinitesimale) e Meccanica razionale, prima di Geodesia; Mineralogia, prima di Petrografia.

Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze:

Istituzioni di matematiche prima di Fisica sperimentale, Fisica terrestre e Statistica;

Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), prima di Geodesia;

Chimica generale ed inorganica, prima di Mineralogia;

Mineralogia, prima di Petrografia;

Mineralogia e Petrografia e Paleontologia, prima di Geologia.

Art. 77, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della scuola può esonerare, su proposta del direttore da uno e più anni di frequenza, i laureati che siano stati assistenti effettivi, straordinari, incaricati o volontari, nonchè gli assistenti ospedalieri addetti agli Istituti universitari della materia; la stessa concessione può essere fatta ai laureati, che abbiano prestato servizio di assistenti effettivi o incaricati in reparti ospedalieri di I e di II categoria. Per gli assistenti volontari degli Istituti universitari, per gli assistenti ospedalieri è necessario che la proposta sia preceduta da un colloquio d'esame col direttore della scuola e che la decisione sia convalidata dal Consiglio della Facoltà ».

Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Stomatologia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia in numero di dodici per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963*
*Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 7.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 1963, n. **646.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Filologia dantesca ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di « Storia americana » e di « Psicologia ».

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Sociologia ».

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia americana ».

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Astronomia » e di « Citologia ed Embriologia vegetale ».

Art. 86. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Citologia ed embriologia vegetale ».

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Cristallochimica;
Geologia regionale;
Geologia degli idrocarburi;
Giacimenti minerari;
Micropaleontologia;
Mineralogia applicata;
Paleontologia vegetale;
Paleontologia dei vertebrati;
Petrografia sedimentaria;

Art. 115, relativo alle modalità di esami è abrogato e sostituito dal seguente corso di laurea in Farmacia:

« Gli esami di profitto si sostengono per singole materie. Al corso triennale di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali.

L'insegnamento biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 221, relativo alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia occorre avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il titolo di abilitazioni professionale; anche i laureati stranieri, la cui preparazione scientifica sia ritenuta idonea dalla Facoltà, possono essere iscritti alle scuole stesse.

Art. 237, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente concernente la Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia:

*a*) la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e stomatologia è di due anni;

*b*) gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni del corso:

1° *anno*:

Clinica e patologia stomatologica;
Odontoiatria conservatrice;
Ortognatodonzia;
Protesi fissa e odontotecnica;
Protesi mobile e odontotecnica;
Embriologia, anatomia e istologia orale;
Fisiologia orale;
Anestesiologia e chirurgia dentale;
Anatomia e istologia patologica;
Microbiologia e igiene orale;
Radiologia dentale;
Materiali in odontostomatologia;

2° *anno*:

Clinica e patologia stomatologica;
Odontoiatrica conservatrice;
Ortognatodonzia;
Protesi fissa e odontotecnica;
Protesi mobile e odontotecnica;
Chirurgia orale;
Paradontologia;
Radiologia stomatologica;
Metallurgia;

*c*) durante gli anni del corso saranno tenute anche lezioni di carattere complementare su argomenti di Patologia medica, di Pediatrica, di Dermosifilopatica, di Otorinolaringoiatria, di Oculistica e di Medicina legale;

*d*) alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state soggetto di insegnamento;

*e*) per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e Stomatologia l'allievo dovrà sostenere una discussione sopra un caso clinico della specialità oltre la discussione, dinanzi all'apposita Commissione, di una tesi scritta;

*f*) durante i due anni di corso gli allievi hanno l'obbligo di frequentare gli ambulatori ed i reparti della Clinica odontoiatrica.

Art. 243, relativo alla Scuola di specializzazione in Igiene annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente concernente la Scuola di specializzazione in Igiene e Sanità pubblica:

*a*) la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma in Igiene e Sanità pubblica è di due anni;

*b*) gli insegnamenti della Scuola nei due anni di corso sono così suddivisi:

1° *anno*:

Igiene generale e speciale;
Elementi di statistica demografica. Statistica sanitaria;
Organizzazione sanitaria nazionale ed internazionale. Legislazione sanitaria;
Microbiologia e parassitologia;
Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive contagiose;
Istologia normale e patologica. Tecnica delle autopsie e delle biopsie;
Patologia e clinica delle malattie infettive;

2° *anno*:

Igiene generale e speciale;
Chimica, fisica e microscopia applicata all'igiene;
Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie sociali;

*c*) oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni gli allievi devono frequentare come interni l'Istituto di igiene;

*d*) alla fine di ciascun corso l'allievo deve sostenere una prova scritta su un tema che abbracci i punti fondamentali dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, una prova pratica consistente nella lettura e discussione di preparati in manualità tecniche e dimostrative;

*e*) nel secondo anno saranno tenuti i turni di addestramento presso Uffici sanitari, Laboratori provinciali, Dispensari antitubercolari, Centrale del latte, Ospedali, Ambulatori ecc.;

*f*) alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame finale riassuntivo e discutere una tesi.

Saranno ammessi al corso solo coloro che hanno superato una prova di ammissione per titoli ed esami.

Dopo l'art 250 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in Chirurgia toracica ed in Fisio-chinesiterapia.

Art. 251 — Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica:

*a*) possono ottenere l'iscrizione alla scuola previo esame di ammissione i laureati in Medicina e Chirurgia che siano in possesso della libera docenza in Patologia speciale chirurgica e in Clinica chirurgica e del diploma di specialista in Chirurgia generale;

*b*) il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche e di conferenze su argomenti speciali;

*c*) gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *anno*:

Embriologia;
Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi toracici in esso contenuti;
Anatomia patologica del torace e degli organi toracici;
Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici;
Principi di anestesia e rianimazione in Chirurgia toracica;

2° *anno*:

Patologia dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio e del mediastino;
Semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio e del mediastino;
Terapia chirurgica. Tecnica operatoria.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dodici per ciascun anno di corso;

*d*) gli esami di profitto dovranno essere dati alla fine del primo e del secondo anno;

*e*) alla fine del corso l'iscritto dovrà presentare una dissertazione scritta su argomenti di Chirurgia toracica e sostenerne la relativa discussione.

Art. 252. — Scuola di specializzazione in Fisio-chinesiterapia:

*a*) possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione i laureati in Medicina e Chirurgia;

*b*) la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Fisio-chinesiterapia è di due anni;

*c*) gli insegnamenti sono così suddivisi nei due anni di corso:

1° *anno*:

Anatomia degli organi di movimento;
Patologia degli organi di movimento in rapporto alla rieducazione funzionale;
Terapia radiante;
Elettroterapia;
Idroterapia e balneoterapia;

2° *anno*:

Neurologia;
Rieducazione motoria e riabilitazione;
Ginnastica medica;
Massoterapia;
Terapia di movimento e meccanoterapia;
Termoterapia;
Rieducazione motoria dell'apparato respiratorio;

*d*) il numero dei posti disponibili per gli allievi è di quindici per ciascun anno di corso;

*e*) al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico sulle materie oggetto di insegnamento;

*f*) al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita Commissione la discussione di una tesi di laurea su argomento attinente la specialità;

*g*) durante i due anni di corso gli allievi sono tenuti a frequentare come interni la Clinica ortopedica;

*h*) coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista in Ortopedia e Traumatologia potranno ottenere il diploma di specialista in Fisio-chinesiterapia con un ulteriore anno di studio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963*
*Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 14.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1963.

**Nomina del Consiglio direttivo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa previsto dalle norme soprariportate;

Visto il precedente proprio decreto in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961, registro n. 6 Sanità, foglio n. 120, con il quale è stato provveduto alla riconferma del generale medico in ausiliaria prof. dott. Guido Ferri nella carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio 1962-1965;

Visto il decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la difesa in data 24 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 35 dell'8 febbraio 1962, con il quale è stato ricostituito il Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio 1962-1965;

Considerato che per la intervenuta legge 13 ottobre 1962, n. 1496, gli organi direttivi della Croce Rossa devono essere nuovamente e diversamente costituiti;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del Consiglio direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a termini dello art. 2 della citata legge 13 ottobre 1962, n. 1496, per il quadriennio 1963-1967;

Viste le designazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

1. Ferri prof. dott. Guido, generale medico in ausiliaria;
2. Parlato dott. Giuseppe;
3. Inglese avv. Attilio;
4. Alberti on. prof. Giuseppe;
5. Napolitano on. dott. Francesco;
6. Pietromarchi dott. Luca;
7. D'Onofrio avv. Antonio;
8. Petragnani prof. Giovanni.

Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo i signori:

9. Gotelli on. dott. Angela, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

10. D'Amato dott. Nicola, vice prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11. Chiarotti prof. Cesare, direttore generale dei Servizi di medicina sociale in rappresentanza del Ministero della sanità;

12. Meloni Nicolò, generale di Corpo d'armata in ausiliaria, in rappresentanza del Ministero della difesa;

13. Oneto dott. Carmelo, prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

14. Baita dott. Gino, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il generale medico in ausiliaria prof. dott. Guido Ferri ed il dott. Giuseppe Parlato sono nominati, rispettivamente, presidente generale e vice presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

JERVOLINO — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 380.* — MOFFA

(4545)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

**Varianti apportate al regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale del 24 giugno 1959, n. 5795, relativo all'approvazione del testo « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1961, n. 480;

Vista la proposta presentata dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico, di cui alla relazione n. C.312/R.T.M./62/108 del 13 novembre 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 del regolamento trasporti militari, approvato con decreto interministeriale del 24 giugno 1959, n. 5795, sono modificati come segue:

PARTE I - *Disposizioni generali* - Capo I:

Art. 4. - *Persone di famiglia* - Comma I, lettera *e*). — Una persona di servizio;

Art. 4. - *Persone di famiglia* - Comma IV. — All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle minorenni celibi o nubili che, per ragioni di studio, debbono risiedere in località diversa da quella della famiglia, nonchè le nutrici. Allo obbligo della convivenza è fatta eccezione anche per la moglie quando la stessa, pur conservando la residenza nella località ove risiede il marito, sia costretta a permanere in altra località per ragioni di lavoro, nonchè per i figli e i fratelli minorenni in servizio militare.

PARTE I - *Disposizioni generali* - Capo III

Art. 10. - *Prezzi* - Ultimo comma. — Soppresso.

PARTE II - *Disposizioni particolari per il trasporto delle persone*

Art. 12. - *Persone ammesse alla concessione.* — Le disposizioni di cui alla presente parte II si riferiscono al personale militare delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ai sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, nonchè ai cappellani militari incaricati dell'assistenza spirituale presso le forze armate. Tali disposizioni si riferiscono altresì al personale militare e alle infermiere volontarie, in quanto equiparate ad ufficiali, della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta se in servizio militare, considerando tali personali come di « complemento non provenienti dal servizio permanente effettivo » se ufficiali e « in ferma volontaria o in rafferma o di complemento » se sottufficiali o militari di truppa, nonchè agli ufficiali e sottufficiali esteri, nei limiti previsti dal seguente art. 13.

Art. 13. - *Limiti di applicazione* - Punto I - lettera *b*). — Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, nonchè gli ufficiali in congedo (ausiliaria, complemento, riserva di complemento) comunque in servizio temporaneo, anche senza assegni.

Art. 14. - *Prezzi* - 2) Viaggi in compartimenti riservati, lettera *b*), ultimo comma. — Soppresso.

Art. 15. - *Viaggi dei familiari e viaggi dei pensionati* - § 1 - Viaggi dei familiari, lettera *a*). — Possono fruire della concessione speciale « C » per i viaggi da effettuare per qualsiasi motivo i familiari dei militari appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del punto 1 - art. 13.

I familiari degli ufficiali in congedo (complemento e riserva di complemento non provenienti dal servizio permanente effettivo) nonchè degli ufficiali di complemento di prima nomina, hanno titolo alla concessione solo dopo ventiquattro mesi di ininterrotto servizio militare o richiamo dell'ufficiale.

Art. 16. - *Documenti concessionali e di viaggio e di riconoscimento* - § 2. - Documenti di viaggio e di riconoscimento. — Lettera *f*) - il foglio di licenza o permesso; lettera *i*) - ogni altro documento di riconoscimento ritenuto valido dall'Azienda ferroviaria (1).

Art. 16. - *Documenti concessionali e di viaggio e di riconoscimento* - § 3. - Tessere di viaggio. — Possono essere munite di tessera mod. *M* le seguenti categorie di militari:

*a*) le categorie di cui all'art. 13 - punto I - lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) limitatamente agli allievi degli Istituti militari. Le categorie degli ufficiali

in congedo (di complemento e della riserva di complemento non provenienti dal servizio permanente effettivo) e gli ufficiali di complemento di prima nomina, di cui alla lettera *b*) del citato art. 13 punto 1, hanno titolo alla tessera mod. *M* solo dopo ventiquattro mesi di ininterrotto servizio militare o richiamo;

*b*) i militari sopradetti, che siano in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi) o di convalescenza, o che siano in aspettativa (esclusa la aspettativa per motivi privati), possono trattenere la tessera mod. *M*.

Possono essere munite di tessera mod. *C-bis*:

*c*) le famiglie dei militari indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*) ad eccezione delle famiglie degli ufficiali in congedo (di complemento e della riserva di complemento non provenienti dal servizio permanente effettivo) e degli ufficiali di complemento di prima nomina le quali ne hanno titolo solo dopo che i titolari abbiano compiuto ventiquattro mesi di ininterrotto servizio militare o richiamo.

Quando peraltro i militari abbiano come familiari soltanto la persona di servizio e questa abbia titolo alla *riduzione, alla stessa può essere rilasciata soltanto* la tessera mod. *T*

I possessori di tessera mod. *M* e *C-bis* hanno diritto al rilascio dei biglietti concessionali su semplice esibizione delle tessere.

Le persone momentaneamente sprovviste di tessera mod. *M* e *C-bis* o che non potessero servirsene, sono munite di tessera personale di riconoscimento mod. *T*, il cui uso è regolato dalle norme del successivo § 4.

Art. 18. *Treni e classi di viaggio Viaggi in abito civile* § 1 *C*) Viaggi delle scorte a treni straordinari per militari non indrappellati. - Per i viaggi delle scorte a treni straordinari organizzati per militari non indrappellati in occasione di festività e per congedamento, è autorizzata l'emissione, su richiesta dell'autorità militare, fino a un massimo di cinque militari comandati di scorta per ciascuno di detti treni, di biglietti collettivi gratuiti di andata e ritorno, dalla stazione di origine del treno straordinario per quella terminale e viceversa.

L'emissione dei biglietti è subordinata alla presentazione di un elenco nominativo in doppia copia dei militari componenti la scorta redatto dall'autorità militare competente.

Art. 18. *Treni e classi di viaggio Viaggi in abito civile* § 2 Classe ammessa *b*). — Quando trattasi di viaggi di ammalati o convalescenti, o per gravi ed impellenti motivi di famiglia o di servizio ovvero di viaggi effettuati per licenze o permessi, e tali situazioni risultino dai documenti militari.

Art. 18. *Treni e classi di viaggio Viaggi in abito civile* § 3 Viaggi in abito civile *c*). Soppresso.

Art. 2.

Gli ufficiali in congedo (complemento e riserva di complemento non provenienti dal servizio permanente effettivo) nonchè gli ufficiali di complemento di prima nomina, in possesso alla data del presente decreto di tessere mod. *M* e *C-bis*, ovvero di libretti mod. *M* e *M-bis*, conservano titolo alla concessione fino alla naturale scadenza dei documenti medesimi.

Art. 3.

La Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le varianti apportate dal presente decreto il testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato ».

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 dicembre 1962

*Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963*
*Registro n. 45 Bilancio trasporti, foglio n. 283.* GANDOLFI

(4301)

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 maggio 1963.
**Proroga della Gestione commissariale del comune di Casoria.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1963, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Casoria e nominato un commissario straordinario al Comune nella persona del dott. Giovanni Orefice, consigliere di prefettura.

Allo stato l'Amministrazione straordinaria ha in corso di elaborazione numerosi provvedimenti di preminente interesse per la Civica azienda e che il Consiglio comunale disciolto aveva omesso di curare.

Tra i più importanti ed impegnativi va annoverata la realizzazione delle seguenti opere e provvedimenti

*realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione;*
appalto del servizio della nettezza urbana;
progettazioni varie relative alla edilizia scolastica;
appalto arredamenti scuole elementari;
costruzione della sede degli uffici pubblici ed uffici giudiziari;
costruzione della rete idrica e fognante per l'importo di oltre un miliardo di lire;
appalto di lavori stradali già approvati, e progettazione di altri;
completamento del campo sportivo;
revisione della pianta organica e del regolamento organico per il personale;
revisione di regolamenti comunali vari;
appalto del servizio pubbliche affissioni;
accertamenti tributari;
revisione dello statuto del Consorzio cimiteriale.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sarebbe risultato, pertanto, sommamente pregiudizievole per gli interessi della Civica amministrazione la cessazione della gestione commissariale.

In conseguenza si è ritenuto opportuno disporre la proroga con decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico 1915, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 6 maggio 1963

*Il prefetto*: MEMMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1963, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Casoria e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Giovanni Orefice, consigliere di questa prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali e la realizzazione di importanti opere in corso;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casoria, affidata al dott. Giovanni Orefice, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1963 è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 6 maggio 1963

*Il prefetto*: MEMMO

(4544)

DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1963.
**Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Latina.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 923/Gab. in data 30 gennaio 1962, con il quale è stato costituito, per il triennio 1° febbraio 1962 - 31 gennaio 1965, il Consiglio provinciale di sanità di Latina;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del segretario del predetto consesso dott. Vincenzo Santoriello, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, chiamato a prestare servizio di leva;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonino Caruso, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, svolgerà le funzioni di segretario in seno al Consiglio provinciale di sanità di Latina, in sostituzione del dott. Vincenzo Santoriello.

Latina, addì 4 maggio 1963

*Il prefetto*: PIGNATARO

(4363)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Revoche di trasferimento di notai**

Con decreti ministeriali in data 3 maggio 1963, sono stati revocati:

il decreto ministeriale 2 febbraio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Salerno Francesco nel comune di Catania ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Enna;

il decreto ministeriale 25 febbraio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Martinangeli Decio nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Montefalco, stesso distretto notarile.

(4231)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra convenzionata di «Zootecnica generale» presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma, è vacante la cattedra convenzionata di «Zootecnica generale», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4575)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Castelbellino (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4131)

**Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Baselice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4132)

**Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Arpaise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4133)

**Autorizzazione al comune di Castelvetere in Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Castelvetere in Val Fortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4136)**

**Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Arpaia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4134)**

**Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.613.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4135)**

**Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Circello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4137)**

**Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Cautano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4139)**

**Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Amorosi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4140)**

**Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Apollosa (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4141)**

**Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4138)**

**Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Castelvenere (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4142)**

**Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4143)**

**Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4144)**

**Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4145)**

**Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Pisciotta (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.052.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4146)**

**Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Polla (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4147)**

**Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Postiglione (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.978.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4148)**

**Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Ravello (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.849.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4149)**

**Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Prignano Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.447.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4150)**

**Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Praiano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.980.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4151)**

**Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Perito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4152)**

**Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Oliveto Citra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4153)**

**Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Monteforte Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.751.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4154)**

**Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.998.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4155)**

**Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Baiso (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4156)**

**Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Boretto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4157)**

**Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Brescello (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4158)**

**Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Busana (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4159)**

**Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Carpineti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4160)**

**Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Casina (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4161)**

**Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'impòrto del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4162)

**Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163)

**Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Collagna (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164)

**Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4165)

**Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167)

**Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168)

**Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Vetto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169)

**Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172)

**Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4170)

**Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Onano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171)

**Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Altino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173)

**Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Foiano Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174)

**Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Durazzano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175)

**Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Cusano Mutri (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176)

**Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Colle Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177)

**Autorizzazione al comune di Fragneto L'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Fragneto L'Abate (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.1000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178)

**Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Frasso Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179)

**Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Fragneto Monforte (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4180)

**Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Forchia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4181)

**Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Campolattaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4182)

**Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Paupisi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4183)

**Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Pontelandolfo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4184)

**Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Pesco Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4185)

**Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Paolisi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186)

**Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Pannarano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187)

**Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Pago Veiano (Benevento), viene autorizzato ad assumeree un mutuo di L. 4.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188)

**Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Francavilla in Sinni (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189)

**Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Genzano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4190)

**Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Ostra Vetere (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4191)**

**Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Maiolati Spontini (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4192)**

**Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Genga (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4193)**

**Autorizzazione al comune di Brindisi Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Brindisi Montagna (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4196)**

**Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Falconara Marittima (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4194)**

**Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Baragiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4195)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 90**

**Corso dei cambi del 13 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,18 | 621,19 | 621,18 | 621,22 | 621,18 | 621,17 | 621,195 | 621,15 | 621,15 | 621,17 |
| $ Can. | 576,17 | 576,50 | 576,60 | 576,40 | 574,75 | 576,22 | 576,45 | 576,15 | 576,10 | 576,10 |
| Fr. Sv. | 143,48 | 143,57 | 143,62 | 143,6075 | 143,55 | 143,46 | 143,595 | 143,50 | 143,47 | 143,50 |
| Kr D. | 89,94 | 89,92 | 89,98 | 89,93 | 89,95 | 89,93 | 89,925 | 90 — | 89,93 | 89,93 |
| Kr N. | 86,93 | 86,91 | 86,96 | 86,935 | 86,90 | 86,94 | 86,94 | 86,95 | 86,93 | 86,93 |
| Kr. Sv. | 119,71 | 119,71 | 119,70 | 119,72 | 119,65 | 119,72 | 119,72 | 119,65 | 119,71 | 119,70 |
| Fol. | 172,76 | 172,78 | 172,80 | 172,795 | 172,80 | 172,76 | 172,795 | 172,75 | 172,74 | 172,75 |
| Fr B. | 12,46 | 12,463 | 12,4665 | 12,465 | 12,46 | 12,46 | 12,4640 | 12,45 | 12,46 | 12,46 |
| Franco francese | 126,77 | 126,77 | 126,78 | 126,7875 | 126,75 | 126,77 | 126,775 | 126,75 | 126,76 | 126,76 |
| Lst. | 1738,91 | 1738,90 | 1739 — | 1739,10 | 1738,45 | 1738,86 | 1738,95 | 1738,90 | 1739,87 | 1738,75 |
| Dm. occ. | 155,76 | 155,77 | 155,81 | 155,8025 | 155,80 | 155,79 | 155,81 | 155,75 | 155,78 | 155,77 |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,04 | 24,045 | 24,04125 | 24 — | 24,04 | 24,043 | 24,05 | 24,04 | 24,04 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,68 | 21,72 | 21,685 | 21,70 | 21,67 | 21,675 | 21,67 | 21,67 | 21,69 |

**Media dei titoli del 13 maggio 1963**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 92,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,05 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,20 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,325 |
| Id 5 % (Città di Trieste) | 100,275 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,275 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 101,075 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,75 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,65 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 102,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 102,60 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 101,175 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 maggio 1963**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,207 |
| 1 Dollaro canadese | 576,425 |
| 1 Franco svizzero | 143,601 |
| 1 Corona danese | 89,927 |
| 1 Corona norvegese | 86,937 |
| 1 Corona svedese | 119,72 |
| 1 Fiorino olandese | 172,795 |
| 1 Franco belga | 12,464 |
| 1 Franco francese | 126,781 |
| 1 Lira sterlina | 1739,025 |
| 1 Marco germanico | 155,806 |
| 1 Scellino austriaco | 24,042 |
| 1 Escudo Port. | 21,68 |

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

**Graduatoria generale del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con decreto presidenziale 23 luglio 1962.**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'11 agosto 1962, con il quale venne indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 novembre 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 2 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Mastrecchia Sebastiano | punti | 16,07 |
| 2) Colapietro Tommaso | » | 16,03 |
| 3) Caioli Primula | » | 16,02 |
| 4) De Carolis Paolo | » | 15,37 |
| 5) Monti Viviano | » | 15,18 |
| 6) Serra Roberto | » | 15,15 |
| 7) Secondino Giorgio | » | 15,08 |
| 8) Troianelli Antonio | » | 15,07 |
| 9) Merafina Ermenegildo, nato il 24 gennaio 1921 | » | 14,85 |
| 10) Orlando Maria Vittoria nata Frontoni, nata il 12 agosto 1933 | » | 14,85 |
| 11) Galasso Nicola | » | 14,65 |
| 12) Mobilia Francesco | » | 14,55 |
| 13) La Marra Pierino | » | 14,53 |
| 14) Stella Giuseppe | » | 14,45 |
| 15) Fara Paolino | » | 14,37 |
| 16) Remotti Enrichetta | » | 14,27 |
| 17) Sannelli Alessandro | » | 13,97 |
| 18) Morelli Giovanni | » | 13,80 |
| 19) Drago Giovanna | » | 13,75 |

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati

1. Mastrecchia Sebastiano
2. Colapietro Tommaso
3. Caioli Primula
4. De Carolis Paolo
5. Monti Viviano
6. Serra Roberto
7. Secondino Giorgio
8. Troianelli Antonio
9. Merafina Ermenegildo
10. Orlando Maria Vittoria nata Frontoni
11. Galasso Nicola
12. Mobilia Francesco
13. La Marra Pierino
14. Stella Giuseppe
15. Fara Paolino
16. Remotti Enrichetta
17. Sannelli Alessandro
18. Morelli Giovanni
19. Drago Giovanna.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1963

*Il presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1963*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 387.* — CESSARI

(4576)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1962, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1962, registro n. 115, foglio n. 252 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1963, col quale è stato indetto il concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Considerato che col decreto ministeriale 18 agosto 1962 sopraindicato l'ammissione al concorso è stata limitata ai cittadini italiani (ed equiparati) di sesso maschile, e che le prove scritte del concorso stesso non hanno ancora avuto inizio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra limitatamente alle donne in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 18 agosto 1962, è modificata come segue:

« siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto ».

Art. 2.

Nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti sono riaperti i termini, per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1963

p. *Il Ministro*: NAVARRA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1963*
*Registro n. 40 Difesa-Marina, foglio n. 64*

(4475)

**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1960, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1961, registro n. 10, foglio n. 23 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 dell'11 marzo 1961, col quale è stato indetto il concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 11, foglio n. 19, col quale sono stati riaperti i termini, per la durata di 45 giorni, a decorrere dal 2 marzo 1962, per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48480/12106/1.28.3 in data 4 marzo 1963, con la quale è stato precisato che le norme contenute nella legge n. 66 sopracitata si applicano anche ai concorsi in via di espletamento;

Considerato che col decreto ministeriale 23 settembre 1960 sopraindicato l'ammissione al concorso è stata limitata ai cittadini italiani (ed equiparati) di sesso maschile, e che i lavori della Commissione esaminatrice non hanno avuto ancora inizio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra limitatamente alle donne in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 settembre 1960 è annullato.

Art. 2.

Nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti sono riaperti i termini, per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963*
*Registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 26*

(4474)

**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1962, registro n. 80, foglio n. 264 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250 del 5 ottobre 1962, col quale è stato indetto il concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48480/12106/1.28.3 in data 4 marzo 1963, con la quale è stato precisato che le norme contenute nella legge n. 66 sopracitata si applicano anche ai concorsi in via di espletamento, salvo che non siano già iniziate le prove di esame;

Considerato che col decreto ministeriale 1° agosto 1962 sopraindicato l'ammissione al concorso è stata limitata ai cittadini italiani (ed equiparati) di sesso maschile, e che le prove scritte del concorso stesso non hanno ancora avuto inizio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra limitatamente alle donne in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1962, è modificata come segue:

« siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto ».

Art. 2.

Nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti sono riaperti i termini, per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963*
*Registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 122*

(4473)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVED. REG. ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA - BOLOGNA

**Comunicato relativo al concorso pubblico nazionale tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel nuovo Ospedale Maggiore di Bologna.**

Si rende noto che con decreto provveditoriale n. 2023 del 7 maggio 1963 è stato approvato e reso esecutorio il verbale in data 19 febbraio 1963 con cui la Commissione giudicatrice del concorso pubblico nazionale indetto da questo Istituto tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel nuovo Ospedale Maggiore di Bologna, concorso bandito con decreto provveditoriale in data 11 luglio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 260 del 15 ottobre 1962, ha dichiarato vincitori, per ogni singola opera, i bozzetti presentati dai sottoelencati artisti:

*A*) Opera 1ª: bozzetto dell'artista Ronchi Cesare;
*B*) Opera 2ª: bozzetto dell'artista Pasqualini Enzo;
*C*) Opera 3ª: bozzetto dell'artista Natali Giuseppe;
*D*) Opera 4ª: bozzetto dell'artista Poggiali Giulio;
*E*) Opera 5ª: bozzetto dell'artista Brunori Enzo;
*F*) Opera 6ª: bozzetto dell'artista Verginelli Goffredo;
*G*) Opera 7ª: bozzetto dell'artista Ronchi Cesare.

Si avverte che i bozzetti non prescelti, dovranno essere ritirati a cura degli interessati, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e ciò a termini dell'art. 7 del bando di concorso.

Bologna, addì 7 maggio 1963

*Il Provveditore*: G. SICA

(4373)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.